



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

**Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione
Effetti e stato di adozione del progetto di piano**

ALLEGATO alla deliberazione n. 6 del 13 marzo 2002



Indice

| | |
|---|----|
| Premessa | 2 |
| 1. Emendamenti alle Norme di attuazione | 3 |
| 2. Emendamenti alla Relazione generale | 27 |
| 3. Emendamenti alle Linee guida di intervento | 29 |



Premessa

Il documento contiene gli emendamenti al Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione concordati in sede di Autorità di bacino, sulla base delle osservazioni inoltrate alle Regioni. Tali emendamenti hanno interessato le Norme di attuazione, la Relazione generale e le Linee guida di intervento.

Delle Norme di attuazione si riporta nella colonna di sinistra il testo originale e in quella di destra il testo modificato, che sostituisce il corrispondente originale, della Relazione generale e delle Linee guida di intervento si riportano solo le parti per le quali sono stati previsti gli emendamenti.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto, nel caso di integrazioni al testo, e con il simbolo (...), nel caso di eliminazioni.



1. Emendamenti alle Norme di attuazione

Titolo I - Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 1. Finalità e contenuti

1. Il Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (di seguito denominato anche PsE o Piano) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino e individuati gli strumenti di attuazione e le priorità d'intervento finalizzati al controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico, per l'ambito territoriale individuato al successivo art. 3.

2. Il Piano è redatto con riferimento alle finalità e ai contenuti di settore definiti agli artt. 3 e 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle disposizioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Piano è adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po, ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge ora richiamata.

4. Ai fini del controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico, il Piano opera attraverso:

a. la definizione delle concentrazioni massime ammissibili di fosforo in sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po e nei Grandi laghi prealpini;

b. la definizione, con apposita direttiva, dei criteri per la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo e la

1. Il Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (di seguito denominato anche PsE o Piano) ha valore di piano territoriale di settore, ai sensi dell'art.17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino (...) e le priorità d'intervento ai quali dovranno attenersi le Regioni nel predisporre i Piani di tutela delle acque di cui all'art.44 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per gli aspetti che riguardano il controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico, per l'ambito territoriale individuato al successivo art. 3.

3.bis Il controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico è attuato attraverso la riduzione del carico di nutrienti.

4. (...) Il Piano opera attraverso:



determinazione degli stessi in sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po;

c. l'indicazione delle linee di intervento per il comparto civile e industriale, per il comparto agro-zootecnico e per il reticolo drenante;

d. la prima indicazione delle aree d'intervento per il comparto civile e industriale, per il comparto agro - zootecnico e per il reticolo drenante e la definizione dei criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Piano è attuato attraverso Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

6. Lo stato di attuazione del Piano è controllato e verificato, di concerto con gli Enti interessati, attraverso le attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII.

Art. 2. Elaborati del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione generale e relativo allegato:

Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento;

Norme di attuazione e relativi allegati:

Allegato 1:

Parte A: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;

Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini

Allegato 2 - Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Allegato 3 – Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;

c. l'indicazione delle linee di intervento per il comparto civile e industriale, per il comparto agro-zootecnico e per il reticolo drenante **atte a ridurre il carico di nutrienti;**



[Handwritten signature]

Fabbisogno finanziario;

Linee guida di intervento.

Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal bacino idrografico del fiume Po, così come definito dal D.P.R. 1 giugno 1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 244, del 19 ottobre 1998.

Art. 4. Effetti del Piano

1. Il Piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le Regioni che, ai fini del controllo della trofia, operano in conformità agli obiettivi a scala di bacino e alle priorità definiti dal Piano stesso, attuandone le disposizioni a livello regionale.

2. Agli effetti dell'art.17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n.183, sono dichiarate di carattere vincolante, a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art.10, comma 3.

3. Le prescrizioni di cui all'art.11, all'art. 12, commi 3 e 4, all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono recepite entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente Piano dalle Regioni che, ove necessario, emanano le disposizioni concernenti la loro attuazione. Decorso tale termine, tali prescrizioni sono dichiarate di carattere vincolante.

4. Con riferimento alle finalità del presente Piano e agli effetti dell'art. 44, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque, ai fini del controllo della trofia, sono definiti dalle disposizioni di cui al successivo art.5 e le relative priorità di intervento sono definite dalle disposizioni di cui all'art.6. Il recepimento delle suddette disposizioni nei Piani di tutela delle acque costituisce criterio per l'espressione del parere

2. Agli effetti dell'art.17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n.183, sono dichiarate di carattere vincolante, a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art.(...) **13, comma 7.**

3. Le prescrizioni di cui all'art.11, all'art. 12, comma 3 (...), all'art. 13, commi 3, **3 bis**, 4, 5 e 6 (...) sono recepite entro **180** giorni dalla data di approvazione del presente Piano dalle Regioni che, ove necessario, emanano le disposizioni concernenti la loro attuazione (...).

Testo alternativo proposto dalla Regione Piemonte nel corso della seduta di Comitato Istituzionale "Le linee di intervento di cui ai Titoli IV, V e VI del presente Piano sono attuate dalle Regioni nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e recepite nei rispettivi Piani di tutela delle acque".



vincolante di cui all'art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo.

5. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale devono essere coordinati e redatti in conformità con il presente Piano. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 alle prescrizioni del presente Piano, fatti salvi gli atti abrogati da disposizioni di legge successive.

6. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti norme, contenute nella legislazione vigente in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di risanamento delle acque, di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, ovvero in altri piani di tutela della risorsa idrica e del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.

7. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 2, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano, ove del caso, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente dell'art. 17, comma 6, della Legge 18 maggio 1989, n.183, gli enti territorialmente interessati dal Piano, decorso tale termine, sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano.

8. In tutti i casi in cui gli interventi previsti dal Piano riguardino beni o aree tutelati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modifiche ed integrazioni, o interferiscano con i medesimi, essi saranno soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalle leggi stesse.

9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano



hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate periodicamente, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII.

10 Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del D.P.R. 22 marzo 1974, n° 381, come sostituito dall'art.2 del D.lgs. 11 novembre 1999, n° 463.

Titolo II – Norme generali

Art. 5. Obiettivi a scala di bacino

1. Salvo le verifiche di cui al successivo comma 11, ai fini del controllo della trofia delle acque interne e del Mare Adriatico, sono definite le concentrazioni massime ammissibili, espresse come concentrazioni medie annue, intermedie e finali di fosforo totale per le sezioni strategiche lungo l'asta del Po e per i Grandi laghi prealpini, tenuto conto, per quanto concerne il lago Maggiore, di quanto stabilito dalla Commissione Italo-Svizzera.

2. Il raggiungimento delle concentrazioni di cui al comma 1 costituisce obiettivo di Piano da conseguire entro i tempi previsti nell'ambito della pianificazione regionale e, comunque, non oltre i tempi previsti dall'art.5, comma 3 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il raggiungimento degli obiettivi di Piano deve essere assicurato attraverso una riduzione graduale dei valori di concentrazione, in funzione delle attuali condizioni del corpo idrico e dei traguardi temporali previsti.

4. Le concentrazioni intermedie e finali di fosforo totale per le sezioni strategiche lungo l'asta Po e per i Grandi laghi prealpini, di cui al precedente comma 1, sono definite rispettivamente nell'Allegato 1, parte A e parte B, alle presenti Norme.

5. Le sezioni strategiche lungo l'asta del fiume Po di cui al precedente comma 1 sono:

- Isola S. Antonio;
- Piacenza;



- Boretto;

- Pontelagoscuro.

6. I Grandi laghi prealpini di cui al precedente comma 1 sono:

- Maggiore;

- Como;

- Iseo;

- Idro;

- Garda.

7. L'obiettivo di cui al precedente comma 2 è perseguito attraverso la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo nei corpi idrici.

8. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, i criteri per la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo di cui al comma precedente.

9. In seguito alla fase conoscitiva iniziale del monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali, di cui all'Allegato 1, capitolo 3, del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base della direttiva, di cui al precedente comma 8, l'Autorità di bacino definisce i carichi massimi ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del Po, di cui al precedente comma 5, e le Regioni definiscono gli stessi per i Grandi laghi prealpini, di cui al precedente comma 6, e per i corpi idrici sovraregionali, intendendo per corpi idrici sovraregionali quelli il cui bacino imbrifero interessa più regioni.

10. Le Regioni provvedono a recepire, nell'ambito dei propri Piani di tutela delle acque, i carichi massimi ammissibili di fosforo di cui al precedente comma 9 e, sulla base di tali valori, individuano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento dell'obiettivo di cui al precedente comma 2, assicurando, in ogni caso, l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado dei corpi idrici.

11. L'Autorità di bacino procede, di concerto con le Regioni, alla verifica del grado e dei tempi di perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo nonché all'eventuale



[Handwritten signature]

revisione degli obiettivi stessi e dei carichi massimi ammissibili, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo Titolo VIII e almeno ai traguardi temporali previsti dall'art.5, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6. Linee d'intervento

1. Il presente Piano individua, in funzione degli obiettivi di cui all'art. 5 e degli effetti sul controllo della trofia delle acque interne e del mare Adriatico raggiungibili a scala di bacino, le linee di intervento per i seguenti settori:

a. i comparti civile e industriale e agro-zootecnico, in quanto principali sorgenti di generazione di nutrienti;

b. il reticolo drenante naturale ed artificiale di pianura, inteso come sistema costituito dal complesso di corsi d'acqua naturali e di canalizzazioni di irrigazione e di drenaggio del territorio, attraverso il quale viene trasportato e diffuso gran parte del carico inquinante.

2. Per il comparto civile e industriale il Piano:

a. definisce le misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento e definisce i criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili, di cui all'art. 18 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il comparto agro-zootecnico il presente Piano:

a. definisce le misure relative agli allevamenti e alla gestione degli effluenti zootecnici, alla conduzione dei suoli e alle pratiche agronomiche e alla gestione delle acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento e definisce i criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della



[Handwritten signature]

metodologia di individuazione delle zone vulnerabili, di cui all'art.19 del D.lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per il reticolo drenante il Piano:

a. definisce le misure volte alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati;

b. effettua una prima indicazione delle aree di intervento.

5. L'Autorità di bacino promuove, d'intesa con le Regioni, nell'ambito delle attività di studio e sperimentazione per il Piano di bacino, gli approfondimenti e gli aggiornamenti delle indagini e delle valutazioni relative alle condizioni di criticità nelle aree d'intervento per i comparti civile e industriale e agro-zootecnico e per il reticolo drenante, in riferimento all'apporto di nutrienti e al loro trasporto.

6. Le "Linee guida di intervento" costituiscono documento di indirizzo per la predisposizione dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, in attuazione delle misure di cui ai successivi Titoli IV, V e VI.

Titolo III – Aree di intervento

Art. 7. Aree di intervento relative al comparto civile e industriale

1. Per le finalità del presente Piano sono considerate aree d'intervento:

a. le aree a medio ed elevato carico specifico individuate, in prima approssimazione, nella Relazione generale, Figure 3.9 e 3.10, costituente parte integrante del presente Piano;

b. le porzioni dei bacini drenanti alle aree sensibili designate all'art. 18, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che contribuiscono all'inquinamento di tali aree;

c. le aree a scala locale individuate dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, nell'ambito dei Documenti Regionali di



Previsione degli Interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, ad integrazione delle aree di cui alla precedente lettera a.

2. Le aree d'intervento di cui al comma 1, lettera b. sono definite, da parte delle Regioni, per il territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2, parte A, alle presenti Norme.

3. Le aree d'intervento per il comparto civile e industriale, sono soggette a periodica revisione da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, almeno ogni quattro anni, sulla base dell'approfondimento della conoscenza del territorio.

Art. 8. Aree di intervento relative al comparto agro-zootecnico

1. Per le finalità del presente Piano sono considerate aree d'intervento:

a. le aree a medio ed elevato carico specifico individuate, in prima approssimazione, nella Relazione generale, Figure 3.11, 3.12, 3.13, costituente parte integrante del presente Piano;

b. le zone vulnerabili designate all'Allegato 7, parte AIII, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

c. le aree a scala locale individuate dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, nell'ambito dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) di cui al successivo art.19, ad integrazione delle aree di cui alla precedente lettera a.

d. i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del Piano stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, e del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione 11 maggio 1999, n.1, di seguito denominati rispettivamente P.s.F.F. e P.A.I.

2. Le aree d'intervento di cui al comma 1,

d. i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del (...) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, (...) approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (...).



lettera b sono ridefinite, da parte delle Regioni, per il territorio di propria competenza, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2, parte B alle presenti Norme.

3. Le aree d'intervento per il comparto agro-zootecnico sono soggette a periodica revisione da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, almeno ogni quattro anni, sulla base dell'approfondimento della conoscenza del territorio, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettera d, per le quali si rimanda a quanto previsto nell'ambito del P.s.F.F. e del P.A.I.

Art. 9. Aree di intervento relative al reticolo drenante

1. Per le finalità del presente Piano, sono considerati prioritari gli interventi sul reticolo drenante ricadente nelle aree di cui ai precedenti artt.7 e 8.

Titolo IV - Linee di intervento nel comparto civile e industriale

Art. 10. Prelievi idrici, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue urbane

1. Costituisce finalità del presente Piano l'individuazione di misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane atte a contenere l'apporto di nutrienti ai corpi idrici recettori.

2. Negli strumenti di pianificazione di settore regionali, la disciplina dei prelievi idrici e le previsioni di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato,

2 bis. Le Regioni, in seguito ad indagini conoscitive di dettaglio, possono escludere dalle aree di fascia B di cui al comma 1, lettera d. quelle porzioni di territorio che non risultino significative ai fini del contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

3. Le aree d'intervento per il comparto agro-zootecnico sono soggette a periodica revisione da parte delle Regioni, sentita l'Autorità di bacino, almeno ogni quattro anni, sulla base dell'approfondimento della conoscenza del territorio, ad esclusione della fascia A di cui al comma 1, lettera d, per la quale si rimanda a quanto previsto nell'ambito del (...) P.A.I.



di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36, devono tenere conto delle seguenti indicazioni prioritarie:

a. perseguire il riequilibrio dei prelievi idrici in relazione al regime dei deflussi, nonché alla destinazione d'uso dei corpi idrici interessati;

b. favorire il riutilizzo delle acque reflue;

c. commisurare la realizzazione di trattamenti di rimozione dei nutrienti all'effettiva necessità di abbattimento del fosforo e/o dell'azoto, attraverso un'analisi costi-efficacia ambientale e in funzione delle prescrizioni dettate dal D.lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto civile-industriale, ai fini di cui al precedente comma 2, sono individuate in:

a. completare e adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

b. assicurare l'adeguamento delle reti fognarie in conformità alle disposizioni di cui all'art.5 della L. 5 gennaio 1994, n.36;

c. regolare i deflussi, accertando il carico derivante dagli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie, prevedendo, ove necessario, la separazione delle reti fognarie e/o l'adozione di trattamenti, anche parziali, delle acque sfiorate;

d. assicurare, in conformità alle finalità del Piano, la rimozione dei nutrienti attraverso un adeguato trattamento, rivolto prioritariamente alla sola defosfatazione, nelle aree d'intervento di cui al precedente art.7, comma 1, lettere a. e c.

4. Le Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, sulla base dei carichi massimi ammissibili di fosforo di cui all'art.5, comma 9, provvedono a definire, nelle aree di cui al precedente art.7, comma 1, lettere a. e c., il trattamento adeguato, ai fini della riduzione dei nutrienti.



5. Le Autorità d'ambito, nella predisposizione dei programmi d'investimento di cui all'articolo 11 della L. 5 gennaio 1994, n.36, individuano gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione alle presenti Norme, tenendo in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti nelle aree d'intervento.

Titolo V – Linee di intervento nel comparto agro-zootecnico

Art. 11. Applicazione di effluenti di allevamento in aree adibite ad uso agricolo

1. Costituiscono finalità del presente Piano l'individuazione e la promozione di misure atte ad ottimizzare il rapporto azoto prodotto dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici.

2. Il carico massimo di effluenti zootecnici applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, è di 340 kg, compreso quello depositato dagli animali stessi, quando tenuti al pascolo, e gli eventuali fertilizzanti organici. Tale valore deve essere inteso come valore medio aziendale, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione in campo, e calcolato, in via provvisoria, utilizzando la Tabella 1 e la Tabella 2, di cui all'Allegato 3 alle presenti Norme, sulla base della consistenza dell'allevamento, definita come numero di capi mediamente presenti e, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art.38 del D.lgs.11 maggio 1999, n.152. e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le tabelle presenti nel decreto stesso.

2. Il carico massimo di effluenti zootecnici applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, **al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione in campo, deve essere commisurato alle asportazioni delle colture praticate e comunque non può superare i 340 kg**, compreso quello depositato dagli animali stessi, quando tenuti al pascolo, e gli eventuali fertilizzanti organici. Tale valore deve essere inteso come valore medio aziendale, (...) **solo nel caso in cui la comunicazione di cui all'art.38, comma 1, del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni sia costituita dallo strumento di valutazione delle modalità di utilizzazione agronomica previsto al successivo art.13, comma 4.**

2 bis. Il carico massimo ammissibile di cui al comma precedente è calcolato, in via provvisoria, utilizzando la Tabella 1 e la Tabella 2, di cui all'Allegato 3 alle presenti Norme, sulla base della consistenza dell'allevamento, definita come numero di capi mediamente presenti successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art.38 del D.lgs. 11



3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8 comma 1, lettera b, nonché in quelle ridefinite ai sensi dello stesso art. 8, comma 2, i relativi programmi regionali d'azione prevedono misure affinché il carico massimo di effluenti zootecnici applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale per ettaro e per anno, non superi un apporto pari a 170 kg, compreso quello depositato dagli animali stessi, quando tenuti al pascolo, e gli eventuali fertilizzanti organici. Tale valore è stimato come specificato al precedente comma 2. Sono fatte salve le deroghe di cui al punto 3, Parte A IV dell'Allegato 7 del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano, altresì, nei territori compresi nella Fascia A, fermo restando quanto definito al successivo art.13, comma 5, e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e P.A.I.

5. Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto, i suddetti limiti per le zone vulnerabili e per i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., potranno essere superati, fatto salvo il limite massimo previsto al comma 2 del presente articolo, purché sia dimostrata, attraverso un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici.

6. Resta ferma la facoltà, da parte delle Regioni, di definire limiti più restrittivi di quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 12. Allevamenti zootecnici

1. Costituisce finalità del presente Piano l'adozione di misure atte a ridurre la quantità di effluenti zootecnici prodotti e a migliorarne le caratteristiche agronomiche.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle

maggio 1999, n.152. e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le indicazioni tecniche che saranno previste nel suddetto decreto.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano, altresì, nei territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, così come delimitate nelle Tavole grafiche del (...) P.A.I., fermo restando quanto definito all'art. 8, comma 2 bis con riferimento alla fascia B.

5. Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto, i (...) limiti di cui al comma 3 (...) per i territori compresi nella Fascia A e nella Fascia B, fermo restando quanto definito all'art. 8, comma 2 bis, (...) potranno essere superati, fatto salvo il limite massimo previsto al comma 2 del presente articolo, purché sia dimostrata (...) la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici, attraverso lo strumento di valutazione delle modalità di utilizzazione agronomica previsto al successivo art. 13, comma 4.



[Handwritten signature]

aree di intervento per il comparto agro-zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

a. adozione di sistemi di stabulazione finalizzati a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici attraverso la modifica delle loro caratteristiche quali-quantitative;

b. adozione di tecnologie finalizzate a ridurre il consumo idrico nell'allevamento e i volumi degli effluenti prodotti;

c. adozione di misure atte ad allontanare le acque meteoriche dall'allevamento, al fine di ridurre i volumi di effluenti prodotti;

d. adozione di programmi di sperimentazione.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8 comma 1, lettera b nonché in quelle ridefinite ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 e nei territori della Fascia A e della Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., al fine di minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti zootecnici, si applicano le disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. A seguito di una prima verifica dell'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ai territori indicati, nonché degli effetti ottenuti, l'Autorità di bacino, di concerto con le Regioni, può emanare apposita direttiva contenente prescrizioni aggiuntive a quanto già definito dal citato art.19 nonché dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

Art. 13. Effluenti zootecnici

1. Costituisce finalità del presente Piano la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nonché l'individuazione e la promozione di misure atte alla ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio e trattamento degli stessi.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8 comma 1, lettera b nonché in quelle ridefinite ai sensi dello stesso art. 8, comma 2, e nei territori della Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del (...) P.A.I., e della Fascia B, fermo restando quanto definito all'art.8, comma 2 bis, al fine di minimizzare l'impatto ambientale degli insediamenti zootecnici, si applicano le disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.



aree d'intervento per il comparto agro-zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

a. adozione di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;

b. adozione di sistemi di separazione solido-liquido ed eventuale trattamento degli effluenti zootecnici, finalizzato a migliorarne l'utilizzo agronomico;

c. realizzazione di impianti di compostaggio;

d. riequilibrio del rapporto tra capi allevati e superficie aziendale destinata allo spandimento dei reflui zootecnici;

e. potenziamento dei servizi tecnici regionali di assistenza tecnica e controllo finalizzati alla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione alle imprese agricole;

f. adozione di programmi di sperimentazione.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art.8, comma 1, lettera b, nonché in quelle ridefinite ai sensi dell'art.8, comma 2, nei territori della Fascia A e della Fascia B, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., è obbligatoria la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per gli allevamenti con potenzialità uguale o superiore a 6000 kg di azoto al campo per anno, calcolati, in via provvisoria, sulla base della Tabella 1 e della Tabella 2 di cui all'Allegato 3, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dalle normative regionali vigenti, e, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art.38 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le tabelle presenti nel decreto stesso.

3. Nelle zone vulnerabili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b, nonché in quelle ridefinite ai sensi dell'art.8, comma 2, nei territori della Fascia A, (...) così come delimitati nelle Tavole grafiche del (...) P.A.I., e della Fascia B, **fermo restando quanto definito all'art.8, comma 2 bis, è obbligatoria, per gli allevamenti con potenzialità uguale o superiore a 2000 Kg di azoto al campo per anno, la predisposizione di uno strumento di valutazione delle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. (...)**

3.bis La potenzialità degli allevamenti è calcolata, in via provvisoria, utilizzando la Tabella 1 e la Tabella 2 di cui all'Allegato 3, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dalle normative regionali vigenti e, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando le indicazioni



| | |
|--|---|
| <p>4. Il PUA, redatto sulla base delle disposizioni e adottato secondo le tempistiche definite dalle Regioni, deve consentire la valutazione delle modalità di utilizzo dei reflui sulla base della quantità di elementi fertilizzanti di diversa provenienza apportati alle singole colture, calcolati in base ai fabbisogni delle colture stesse, alla disponibilità di elementi nutritivi presenti nel terreno e alle modalità ed epoche di distribuzione.</p> <p>5. Nelle more di analoghe disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e fatto salvo quanto previsto ai punti m. ed n. del presente comma, l'applicazione dei liquami è vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. su terreni con pendenza superiore al 15%, privi di sistemazione idraulico-agraia, salvo deroghe dell'autorità competente al controllo, accompagnate da prescrizioni specifiche volte ad evitare il ruscellamento; nel caso in cui vengano utilizzate tecniche di fertirrigazione di pascoli e prati-pascoli di alpeggio, attraverso un deflusso superficiale controllato, è possibile utilizzare i liquami su terreni con pendenze superiori al 15%; b. su terreni gelati; c. in prossimità dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, a distanze definite dalla disciplina regionale e misurate a partire dalle sponde o dal piede degli argini; d. nei terreni in dissesto; e. nei terreni di golena aperta, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; f. nelle aree carsiche; | <p>tecniche che saranno previste nel suddetto decreto.</p> <p>4 Lo strumento di valutazione è redatto secondo modalità e tempi definiti dalle Regioni. La valutazione deve essere effettuata sulla base degli ordinamenti colturali, considerando, nel computo dell'azoto, i fertilizzanti (ai sensi della L. 748/84) e i fanghi di depurazione (ai sensi del D.lgs. 99/92). Tale valutazione tiene conto anche dell'eventuale documentazione fornita e degli impegni assunti dagli operatori agricoli in conseguenza dell'adesione ad azioni previste da misure agroambientali del Piano di Sviluppo Regionale, di contenuto attinente.</p> <p>5. Nelle more di (...) disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e fatto salvo quanto previsto ai punti m. ed n. del presente comma, l'applicazione dei liquami è vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. (...); f. in aree che presentano fenomeni di |
|--|---|



| | |
|---|--|
| <p>g. in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami non vengano immediatamente interrati;</p> <p>h. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>i. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>j. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>l. su colture foraggere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</p> <p>m. nei territori compresi nella Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I.;</p> <p>n. nel periodo 15/12 – 28/2, fatta salva la possibilità dell'autorità competente di modificare, di volta in volta, i suddetti termini in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone limitate.</p> <p>6. Nelle more di analoghe disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei letami è vietata:</p> <p>a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato;</p> <p>b. nei suoli boschivi;</p> <p>c. nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e successivamente ad esso;</p> <p>d. su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, misurati a partire dalle sponde o dal piede degli argini, ove non diversamente</p> | <p>carsico, individuate dalle Regioni in considerazione alle finalità di Piano;</p> <p>m. nei territori compresi nella Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del (...) P.A.I.;</p> <p>6. Nelle more di (...) disposizioni regionali, da emanare ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei letami è vietata:</p> <p>b. nei boschi;</p> |
|---|--|



specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali;

e. in prossimità delle coste dei laghi e del mare, a distanze definite dalla disciplina regionale;

f. sui terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto.

7. Nei territori della Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche del P.s.F.F. e del P.A.I., è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici ed è incentivata la loro delocalizzazione dagli stessi territori.

8. Al fine di prevenire possibili perdite dai contenitori di stoccaggio, deve essere prevista la periodica verifica di efficienza degli stessi secondo modalità e tempi definiti dalle Regioni.

Art. 14. Conduzione dei suoli e pratiche agronomiche

1. Costituisce finalità del presente Piano la promozione di Programmi d'intervento volti a favorire, ai sensi dell'art.19, comma 9 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione diffusa del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al DM 19 aprile 1999, n. 86 e di ulteriori prescrizioni di carattere tecnico previste dalle Regioni, al fine di ridurre il dilavamento di nutrienti.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto agro-zootecnico, ai fini di cui al comma precedente, sono individuate in:

a. adozione di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;

b. adozione di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi, contenendo le perdite di azoto in atmosfera;

c. potenziamento dei servizi tecnici regionali e realizzazione di programmi di assistenza tecnica e controllo, per la corretta

7. Nei territori della Fascia A, così come delimitati nelle Tavole grafiche (...) del P.A.I., è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici ed è incentivata la loro delocalizzazione (...).



conduzione dei suoli e le pratiche agronomiche;

d. adozione di programmi di sperimentazione.

Art. 15. Gestione delle acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari

1. Costituisce finalità del presente Piano la corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue delle aziende agricole, di cui all'art. 28, comma 7, lettera c del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e di altre piccole aziende agro-alimentari ad esse assimilate in base ai criteri di cui all'art. 38, comma 2 dello stesso decreto, attraverso la promozione di interventi, da attuare nelle aree d'intervento per il comparto agro - zootecnico, finalizzati a:

a. ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;

b. favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;

c. adottare programmi di sperimentazione.

2. Le linee guida d'intervento relative al presente articolo saranno definite dalle Regioni, in accordo con l'Autorità di bacino, in base ai criteri fissati dal decreto attuativo dell'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VI – Linee di intervento sul reticolo drenante

Art. 16. Razionalizzazione del reticolo drenante

1. Costituisce finalità del presente Piano la promozione di misure finalizzate alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati dal reticolo drenante e alla razionalizzazione della gestione dei deflussi delle acque drenate.

2. Le misure prioritarie, da attuare nelle



dicembre 1996, n. 662 (Accordi di programma, Contratti di programma, Intese istituzionali di programma).

3. Nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle forme di accordo e il ruolo di autorità preposta al coordinamento della programmazione degli interventi e al controllo della loro attuazione.

Art. 18. Piano finanziario

1. Il Piano finanziario definisce il fabbisogno finanziario a scala di bacino per le linee d'intervento previste dal Piano.

2. Il Piano finanziario individua le forme di finanziamento e le modalità di accesso a tali finanziamenti ed è suscettibile di revisione periodica.

3. Il Piano finanziario è definito dall'Autorità di bacino nella fase attuativa del Piano, sulla base dei Programmi triennali d'intervento.

Art. 19. Formazione dei programmi triennali di intervento

1. I Programmi triennali di cui all'art.17 sono redatti in conformità alle linee d'intervento di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

2. I Programmi triennali di intervento sono redatti dall'Autorità di bacino sulla base dei Documenti Regionali di Previsione degli Interventi (DoRPI) contenenti, per ogni Regione, l'insieme degli interventi per i comparti civile e industriale e agro-zootecnico e per il reticolo drenante ammessi a finanziamento.

3. Ai fini della predisposizione dei DoRPI, le Regioni definiscono, in accordo con l'Autorità di bacino, i criteri per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento per ciascuna delle azioni previste nelle "Linee guida di intervento", tenuto conto dell'opportunità di agire, prioritariamente, nel comparto agro-zootecnico.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente, le Regioni individuano gli



77

interventi da inserire nel DoRPI. L'Autorità di bacino, in accordo con le Regioni, in funzione dei benefici complessivamente raggiungibili dagli interventi, dei tempi e dei costi d'attuazione, individua gli interventi da inserire nei Programmi triennali.

Titolo VIII - Controllo dell'attuazione del Piano

Art. 20. Monitoraggio

1. Ai fini del controllo dello stato di attuazione, il Piano promuove le seguenti azioni di monitoraggio:

- a. monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- b. monitoraggio dell'efficacia del Piano;
- c. monitoraggio economico e del consenso.

2. Le azioni di monitoraggio sono di competenza delle Regioni che operano secondo modalità concordate in sede di Autorità di bacino.

3. L'Autorità di bacino, sulla base delle risultanze del monitoraggio, redige, periodicamente, una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 21. Monitoraggio dell'attuazione degli interventi

1. Le Regioni svolgono il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati, in termini di grado di realizzazione, costi sostenuti, tempi di messa in esercizio, e ne trasmettono i risultati all'Autorità di bacino, con cadenza e modalità da concordare.

Art. 22. Monitoraggio dell'efficacia del Piano

1. Il controllo dell'efficacia del Piano si realizza attraverso il monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee del bacino del Po, in funzione dell'attuazione



delle azioni programmate.

2. Il monitoraggio è promosso dal presente Piano e realizzato nell'ambito dei sistemi di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici istituiti dalle Regioni, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 7 e dell'art. 43 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il coordinamento delle azioni di monitoraggio e del flusso delle informazioni e le proposte di eventuali integrazioni dei sistemi di monitoraggio regionali sono demandati al Comitato di Coordinamento Unificato, nell'ambito della Programmazione negoziata di cui alla Delibera 21/98 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il monitoraggio delle acque superficiali è realizzato attraverso la rete interregionale di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali definita dal Comitato di Coordinamento Unificato.

5. Le Regioni sono tenute a fornire all'Autorità di bacino i dati rilevati dal sistema di monitoraggio ambientale di bacino, al fine di consentire la messa a punto del quadro di sintesi della qualità delle acque superficiali e sotterranee necessario per le finalità di cui al comma 1.

Art. 23. Monitoraggio economico e del consenso

1. L'Autorità di bacino promuove il monitoraggio economico e del consenso, al fine di valutare gli effetti indotti dalle azioni di Piano, sul sistema economico e sociale.

Art. 24. Varianti e aggiornamenti del Piano

1. Le disposizioni del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e di quanto previsto all'art.4 comma 8.

1. Le disposizioni del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento (...), **sulla base delle risultanze del monitoraggio.**



| | |
|--|--|
| <p>2. Nel caso in cui il modificarsi delle condizioni di riferimento di cui al comma precedente comporti l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del presente Piano, il Piano stesso è oggetto di una variante generale secondo le disposizioni di legge.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'aggiornamento dei seguenti elaborati di Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale, sentiti gli Enti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Allegato 2: Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;b. Allegato 3: Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate;c. Fabbisogno finanziario;d. Linee guida di intervento. <p>4. Le eventuali modifiche delle aree d'intervento, derivanti dalle revisioni previste all'art. 7, comma 3 e all'art. 8, comma 3, sono recepite dal Piano con deliberazione del Comitato Istituzionale.</p> | |
|--|--|



2. Emendamenti alla Relazione generale

Capitolo 4 "Obiettivi di piano" (pag.47)

Il controllo dell'eutrofizzazione delle acque interne e costiere adriatiche è attuato attraverso una riduzione del carico dei nutrienti, **fosforo e azoto**, tale da assicurare il raggiungimento dello stato trofico ritenuto accettabile per le finalità di Piano.

(...) **Per la definizione dello stato trofico di riferimento si è scelto di utilizzare, come parametro indicatore del fenomeno, il fosforo, in quanto ritenuto fattore limitante nella maggior parte dei corpi idrici del bacino soggetti a eutrofizzazione.**

Gli obiettivi a scala di bacino sono stati pertanto espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili di fosforo in punti ritenuti strategici, in quanto rappresentativi dello stato qualitativo delle acque a scala di bacino.

In particolare, per le acque interne sono stati considerati i Grandi laghi prealpini, in quanto strategici ai fini della pianificazione e dell'uso delle risorse, e alcune sezioni poste lungo l'asta del Po rappresentative dell'andamento dei nutrienti nel bacino.

Per le acque costiere del Mare Adriatico è stata presa come riferimento la sezione di chiusura del bacino a Pontelagoscuro, in quanto indicativa degli apporti complessivi dal bacino al mare.

(...)

Il raggiungimento degli obiettivi di Piano deve essere assicurato attraverso una riduzione graduale dei valori di concentrazione, in funzione delle attuali condizioni del corpo idrico e dei traguardi temporali previsti.

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso la determinazione dei carichi massimi ammissibili di fosforo nelle sezioni sull'asta del Po e nei Grandi laghi prealpini, effettuata sulla base di criteri definiti dall'Autorità di bacino, con apposita direttiva.

In seguito ai risultati della fase conoscitiva iniziale del monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali, prevista dal D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base della direttiva indicante i criteri per la determinazione dei carichi massimi ammissibili, l'Autorità di bacino definisce tali carichi per le sezioni strategiche dell'asta del Po e le Regioni li definiscono per i Grandi laghi prealpini e per i corpi idrici sovraregionali, intendendo per corpi idrici sovraregionali quelli il cui bacino imbrifero interessa più regioni.

(...) **Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, le Regioni individuano le misure (...) di intervento più opportune, evitando, in ogni caso, un ulteriore degrado dei corpi idrici.**

Tali misure sono finalizzate alla riduzione degli apporti di azoto e fosforo attraverso un'azione combinata sul comparto civile e industriale e agro-zootecnico. Nel comparto civile e industriale, si dovrà perseguire l'obiettivo generale di riduzione dei nutrienti; ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, per le aree sensibili l'obiettivo, più restrittivo, è rappresentato da una riduzione di



fosforo totale ovvero di azoto totale di almeno il 75% del carico complessivo generato dagli scarichi di acque reflue urbane a livello di bacino_...). Nel comparto agro-zootecnico l'azione di riduzione del carico è rivolta ad entrambi i nutrienti, trattandosi di interventi finalizzati essenzialmente alla riduzione di apporti al terreno di fertilizzanti, nel rispetto del fabbisogno colturale, e al loro corretto utilizzo.



3. Emendamenti alle Linee guida di intervento

B. ZOOTECNIA

B.1 Allevamenti zootecnici (pag.16)

Scopo

Le azioni previste riguardano l'adozione di soluzioni costruttive, impiantistiche e di gestione dell'allevamento che consentano di ridurre la quantità di reflui prodotti e di migliorarne le loro caratteristiche agronomiche, **concorrendo nel contempo a migliorare il benessere animale e ridurre il rischio di zoonosie**. Gli interventi relativi agli allevamenti zootecnici devono rispettare quanto previsto all'articolo 12 delle Norme di attuazione.

